telematica.

Iva - Elenchi Intrastat - San Marino. È in corso il termine, scade il 17 settembre, per i soggetti che effettuano cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, tenuti agli adempimenti relativi al mese di luglio, in quanto nell'anno solare precedente hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 300 milioni, devono presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni, con modello Intra 1bis compilato nella sola parte fiscale. Il termine naturale di scadenza del 20 agosto è stato infatti differito al 17 settembre. Per la cadenza di presentazione dell'elenco, assume rilevanza esclusivamente l'ammontare delle cessioni effettuate verso altri Stati membri (risoluzione 83/E del 23 aprile 1997). Sono esclusi dall'obbligo di presentare l'elenco i contribuenti che non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi comunitari (articolo 4, lettera c), Dm 24 dicembre 1993, risoluzione 83/E del 23 aprile 1997).

Per stampa e radiotelevisione trasmissione dei dati all'Authority

Il 31 agosto scade il termine per la presentazione dell'informativa di sistema al Garante delle comunicazioni da parte degli operatori della stampa e della radiotelevisione mentre entro il 15 settembre dovranno essere comunicati alla stessa Autorità, i dati richiesti per il calcolo del contributo per la copertura delle spese di funzionamento dello stesso organismo.

La comunicazione all'Autorità. Ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, gli editori di giornali quotidiani, periodici e riviste, gli editori delle agenzie di stampa, le imprese concessionarie di pubblicità per la stampa, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti che esercitano attività radiofonica e televisiva, i soggetti che ripetono programmi di emittenti estere o della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i consorzi tra emittenti radiotelevisive, le imprese produttrici e/o distributrici di programmi radiotelevisivi, le imprese concessionarie di pubblicità per la radiotelevisione, devono inviare all'Autorità, una comunicazione in carta semplice riferita ai dati del 31 dicembre 2000, salva, per quanto concerne le società, l'indicazione degli assetti partecipativi, che va riferita alla situazione esistente alla data in cui è proceduto all'ultima approvazione di bilancio.

I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, dovranno ricostruire la situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2000. Per le comunicazioni dei dati relativi al 2000, è intervenuta la delibera 194/01 del 3 maggio 2001 dell'Autorità (pubblicata sulla «GU» 121 del 19 maggio 2001), con la quale, tra a differire il termine di presentazione al 31 agosto 2001, è stata modificata interamente la modulistica relativa ai dati contabili ed è stata reintrodotta la differenziazione della modulistica dei dati contabili in serie base, serie semplificata e serie ridotta, in funzione della dimensione del soggetto segnalante. La modulistica (in formato editabile) con le relative istruzioni, è disponibile sul sito *www.agcom.it*.

La comunicazione può essere spedita per raccomandata ovvero consegnata direttamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni gestione Ufficio garante per la radiodiffusione e l'editoria - Centro direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli. La mancata comunicazione nei termini e nelle modalità prescritte, è sanzionata, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, legge 23 dicembre 1996 n. 650, con il pagamento di una somma da 10 a 100 milioni di lire a carico del rappresentante legale, degli amministratori dell'impresa, del titolare dell'impresa individuale tenuti alla comunicazione.

Il contributo. I fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione; le emittenti televisive su frequenze terrestri o via cavo e satellite; le emittenti radio (anche via cavo e satellite), gli editori (editoria cartacea, elettronica e digitale), le agenzie di stampa a carattere nazionale, le concessionarie di pubblicità, i fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali, e infine i produttori e distributori di programmi radiotelevisivi, devono compilare e trasmettere entro il 15 settembre 2001 all'Autorità (Dipartimento risorse umane e finanziarie centro direzionale Isola B5 - Pal. Torre Francesco 80143 Napoli) una comunicazione contenente i riferimenti anagrafici e i valori contabili e le categorie di appartenenza necessarie per la determinazione del contributo introdotto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità non essendo più richiesta la firma autenticata (istruzioni sul sito *www.agcom.it*).

I soggetti indicati erano tenuti a versare, entro il 31 luglio 2001, un contributo pari allo 0,35 per mille (decreto dell'Economia 4 luglio 2001) dei ricavi conseguiti nelle attività ricadenti nelle tipologie esercitate dagli stessi operatori, iscritti nell'ultimo bilancio approvato. Il contributo non doveva essere versato nel caso di: attività esercitate da meno di due anni; attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di crisi"; attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per coperture a livello locale; attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste compresa l'editoria elettronica e digitale; attività per servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

La mancata o tardiva presentazione del modello di comunicazione nonché l'indicazione nello stesso di dati non veritieri comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1 a 200 milioni di lire oltre alle pene previste dall'articolo 2621 del Codice civile (false comunicazioni sociali).

Paolo Adriano Stella

sto 2001, per
mento, di cui
18 dicembre
pio, il ravvedi
sesta rata del
sata nei termi
samento dell'I
zione del me
secondo trim
riguardare l'o
rata di Unico
di partita Iva,
2001 (i versa
agosto poteva
roga al 24 a
scadenza di o
pio differime
mento ordina
agosto è stato
30 giorni per
scadono il 2
che, perciò, si
bre. I contrib
devono versa
la sanzione de
si del 3,5% a
agosto 2001
mento compr

Ez

AGRICOLTURA

Sabato 15

Emissione e registrazione delle fatture per le consegne effettuate nel mese di agosto. Scade oggi il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese di agosto, che devono essere comprese nella liquidazione Iva dello stesso mese o trimestre.

È opportuna, inoltre, l'emissione delle fatture inerenti le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15 novembre 1975), nel caso in cui il prezzo sia stato fissato nel mese di agosto. Infatti per effetto di quanto chiarito nella circolare ministeriale n. 328/E/97 l'imposta deve essere compresa nella liquidazione relativa al mese in cui il prezzo è stato determinato.

Cessioni al minuto. I produttori agricoli che nell'anno precedente hanno optato per l'applicazione del regime ordinario possono effettuare, per le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori, un'unica registrazione nel registro dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo. Entro oggi devono quindi essere annotate le operazioni effettuate nel mese di agosto allegando al predetto registro gli scontrini riepilogativi.

Si ricorda che l'articolo 4, del decreto legislativo n. 228/2001 (si veda anche la pagina 15 del Sole-24 Ore del 21 agosto scorso) consente agli imprenditori agricoli di effettuare la vendita diretta al dettaglio di prodotti

Attività «miste» in atte a di istruzioni

Le normali scadenze in materia di adempimenti ai fini Iva (liquidazione periodica, emissione dello scontrino fiscale, eccetera) sono fonti di incertezze per le imprese agricole che svolgono le cosiddette attività "miste". La causa di questa situazione è il mancato recepimento nell'ambito delle norme tributarie, delle sostanziali modifiche legislative introdotte dalla legge di orientamento e di ammodernamento in agricoltura, decreto legislativo 228/2001, entrato in vigore lo scorso 30 giugno.

Nemmeno l'agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in ordine alla classificazione delle operazioni dopo che la norma civilistica, secondo il principio di polifunzionalità dell'azienda agricola, ha ampliato il concetto di attività agricola. In particolare ci riferiamo al nuovo articolo 2135 del Codice civile (introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 228), il quale ora annovera fra le attività agricole anche quelle consistenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente nell'azienda agricola. Viene quindi riconosciuta natura agraria anche alla rivendita di prodotti acquistati presso terzi ancorché essi non abbiano conseguito nell'ambito dell'azienda o dell'allevamento un apprezzabile processo produttivo; l'unica condizione è che tali beni non debbono essere prevalenti in confronto a quelli prodotti.

L'articolo 2135 del Codice civile è richiamato nell'ambito dell'articolo 34 del Dpr 633/72 ai fini della qualificazione del produttore agricolo; quindi la nuova figura di produttore agricolo è immediatamente operativa ai fini dell'Iva. Il secondo presupposto per l'applicazione del regime di detrazione in base alle percentuali di compensazione consiste nella cessione di beni compresi nella tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/72. Collegando le due condizioni (soggettiva e oggettiva) si ottiene che le cessioni di beni compresi nella prima parte della tabella A, commer izzati in quantità non prevalente, possono far scattare diritto alla detrazione dell'Iva mediante le percentuali compensazione.

L'esemp più ricorrente è quello del vino da taglio acquistato so terzi e miscelato con il proprio; tale attività gen un'operazione diversa che sulla base della normativa igente alla legge di orientamento agricolo comportava liquidazione dell'imposta nei modi ordina- ri relativam alla parte di corrispettivi corrispondenti al vino acq to presso terzi. In sostanza dall'Iva applicata sulle ioni nella misura del 20% si detraeva l'imposta a ta sull'acquisto di vino. Dal 30 giugno 2001 per qu operazione ci sono tutte le condizioni per applicare la azione con la percentuale di compensazione del 12,5 cento. Ma la conseguenza non è priva di complicazi come per esempio la rettifica della detrazione dell'I il prodotto acquistato, se questa fu esercitata all'atto 'acquisto.

Se una c ne di un bene ai fini Iva assume carattere agricolo, vi almeno due conseguenze: ❶ la liquidazione dell'I eve essere effettuata secondo i criteri del regime spec pplicando le percentuali di compensazione; ❷ non rre certificare i corrispettivi al momento della cessio i confronti di consumatori finali (scontrino fiscale, era).

Occorron ciò delle conferme ministeriali in ordine a questo m ento procedurale. Anche le cooperative agricole atte o istruzioni poiché l'articolo 34 del Dpr 633/72 vige on legittima per loro, contrariamente alle altre impre ricole, alcun cambio di rotta. Infine è necessario cere in quale regime di detrazione Iva rientrano le ioni di prodotti agricoli semplicemente commercial dalle imprese agricole, senza alcun processo di tra

PREVIDENZA

Sabato 1

(Slitta a lunedì 3)

Lavoro straordinario - Imprese industriali. Entro oggi le imprese industriali che, nel mese di agosto 2001, hanno superato di 20 ore l'orario contrattuale settimanale, devono darne comunicazione, al settore ispettivo presso la Direzione provinciale del lavoro competente. L'adempimento, previsto dall'articolo 2, comma 1, del Dm 3 agosto 1999, è obbligatorio per le imprese che riferiscono l'orario normale di lavoro alla media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale e sempreché l'orario di lavoro plurisettimanale non ecceda le 45 ore. Per quanto riguarda le imprese industriali che non applicano un regime di orario plurisettimanale, l'obbligo di effettuare la comunicazione scatta quando viene superato il limite settimanale delle 45 ore; in questo caso, però, la Direzione provinciale deve essere informata entro 24 ore dall'inizio delle prestazioni. La mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa che va da 100mila a 300mila lire per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali sopra indicati.

Collaboratori al test indenni

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si sono ammalati e che sono stati ricoverati presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate fino a tutto il 26 marzo 2001 devono presentare all'Inps, entro il 21 settembre, la domanda per ottenere l'indennità di malattia. Il trattamento economico è stato previsto dall'articolo 51 della legge 488/99 e spetta fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare, per tutte le giornate di ricovero, comprese quella di dimissione e le festività. I criteri e le modalità per la concessione dell'indennità sono state definite dal Dm 12 gennaio 2001, entrato in vigore il 26 marzo 2001. Tra l'altro il Dm stabilisce che la domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore entro 180 giorni dalla data di dimissione. L'Inps (circolare 147/2001), ha precisato che per tutte le degenze che si sono concluse prima del 26 marzo i termini scadono, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla suddetta data e cioè entro il 21 settembre 2001.

Il diritto al trattamento economico non spetta a tutti gli iscritti alla gestione speciale, ma solo a coloro che si trovano nelle seguenti situazioni:

- non devono essere contemporaneamente iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non devono essere già titolari di pensione. In pratica sono tutti quelli tenuti al pagamento della aliquota maggiore (13% fino al 31 dicembre 2001);
- nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero devono risultare accreditati, almeno tre mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata:
- nell'anno solare che prec iniziato l'evento, il reddito in to a contributo alla predetta deve essere superiore al 70% butivo (99.393.700 lire per il per il 2001);
- l'indennità va calcolata - c se a seconda della contribuz mesi precedenti il ricovero ottiene dividendo per 365 il vo valido per l'anno nel q l'evento;
- in particolare l'indennità g
  — all'8% del suddetto imp precedenti la data di inizio no accreditate da tre a c contribuzione;
  — al 12% del suddetto imp precedenti la data di inizio no accreditate da cinque contribuzione;
  — al 16% del suddetto imp precedenti la data di inizio accreditate da nove a 12 mens

Per esempio, per il 2001, contributivo è risultato pari a dennità sarà calcolata su 405.5 so per 365) e corrisponderà a: accrediti contributivi da 3 a caso di accrediti contributivi lire in caso di accrediti contrib